

## PROVINCIA DI FROSINONE

### DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

(Approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 296/2005)

#### Art. 1

##### *Finalità*

La Provincia di Frosinone al fine di favorire lo sviluppo integrale della persona umana e allo scopo di promuovere e sostenere la comunità provinciale concede il proprio patrocinio, a persone ed enti pubblici e privati che operino nel campo culturale, ricreativo, sportivo, turistico, di tutela e riqualificazione ambientale, ad associazioni di solidarietà sociale, di volontariato, umanitarie e filantropiche.

Il patrocinio di cui al comma precedente è concesso per iniziative, attività, manifestazioni o produzioni coerenti con i programmi ed i progetti dell'amministrazione, e che abbiano una valenza generale con rilevanza territoriale.

#### Art. 2

##### *Soggetti beneficiari dei patrocini*

Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini della Provincia di Frosinone:

- a) associazioni, comitati e fondazioni operanti sul territorio;
- b) aziende pubbliche;
- c) soggetti pubblici e privati, società di capitali o di persone che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- d) i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi.

#### Art. 3

##### *Soggetto competente alla concessione del patrocinio*

La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Presidente della Provincia, per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'adesione istituzionale.

Il patrocinio viene rilasciato in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo.

#### Art. 4

##### *Criteria per la concessione del patrocinio*

La concessione del patrocinio è decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali.

Il patrocinio non può essere concesso in relazione ad attività generali.

#### Art. 5

##### *Concessione di patrocini in casi particolari*

La Provincia di Frosinone può concedere, in casi particolari, il proprio patrocinio per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, rilevanti per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine della provincia.

Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

#### Art. 6

##### *Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni*

L'Ente non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della provincia.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

La Provincia può, in ogni caso ed in qualsiasi momento, ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

#### Art. 7

##### *Procedura per la concessione dei patrocini*

La richiesta di patrocinio deve essere presentata, salvo casi del tutto eccezionali, almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'evento, allo scopo di consentirne il necessario esame.

L'istanza deve essere corredata da documentazione che illustri la natura del soggetto richiedente e da una relazione che permetta di vagliare gli obiettivi e la rilevanza dell'iniziativa da patrocinare.

La Provincia formalizza con specifico provvedimento la concessione del patrocinio.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma della provincia in relazione all'iniziativa patrocinata.

#### Art. 8

##### *Utilizzo dello stemma della provincia in relazione al patrocinio*

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della provincia negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.

Le iniziative, attività, manifestazioni o produzioni, cui viene concesso il patrocinio, dovranno essere pubblicizzate con il logo ufficiale della Provincia e con l'indicazione: "Con il patrocinio della Provincia di Frosinone".

#### Art. 9

##### *Patrocinio associato a forme di sostegno economico*

Qualora la richiesta di patrocinio, indirizzata al Presidente della Provincia, sia accompagnata da richiesta di contributo, sovvenzione o, comunque, vantaggi economici, quest'ultima dovrà essere inoltrata ai sensi e con le modalità previste dal vigente "Regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati".

La richiesta di contributo sarà trasmessa al settore di competenza per l'istruttoria relativa alla concessione dei benefici economici, che avverrà ai sensi del predetto "Regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati".

#### Art. 10

##### *Compartecipazioni*

La Provincia di Frosinone, per iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio provinciale può intervenire direttamente a fianco dei soggetti promotori, utilizzando lo strumento della compartecipazione.

La compartecipazione viene autorizzata dal Presidente della Provincia ed è attuata per materie di competenza provinciale o attinenti al ruolo istituzionale della Provincia.

La compartecipazione della Provincia all'iniziativa comporta necessariamente che appaia in modo adeguato l'utilizzo dello stemma della Provincia a dimostrazione e conferma che la Provincia stessa

attribuisce una particolare rilevanza all'iniziativa partecipata.

La partecipazione della Provincia a fianco dei soggetti promotori risulterà in ogni espressione dell'iniziativa partecipata.

#### Art. 11

##### *Disposizioni finali*

Il presente disciplinare costituisce integrazione all'art. 21 del vigente "Regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati".